



7.6.02

Settembre 2007

Regolamento comunale per la concessione di contributi del fondo sociale comunale

Il Consiglio Comunale di Mendrisio,

visti gli artt. 53 e segg. della Legge cantonale sull'assistenza sociale, 13 cpv. 1 lett. a), 42 cpv. 2, 186 LOC, 9 cpv. 1 lett. a) e 126 del Regolamento comunale,

decreta:

CAPITOLO I SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Art. 1 Scopo e basi legali

1. Il Comune di Mendrisio intende sostenere puntualmente e tempestivamente i propri cittadini che si trovano in difficoltà economica temporanea.
2. Base legale del presente regolamento è l'art. 53 cpv. 2 LAS.

Art. 2 Beneficiari

1. Sono beneficiari ai sensi del presente Regolamento comunale i cittadini di Mendrisio, residenti nel Comune da almeno un anno, che non possono ottenere l'aiuto assistenziale cantonale o altri aiuti, pubblici o privati, oppure quando questi ultimi aiuti risultano comunque insufficienti.
2. Possono beneficiare delle prestazioni comunali le persone sole, i coniugi e le famiglie che non conseguono il reddito disponibile residuale di cui all'art. 3 del Regolamento.

Art. 3 Diritto alle prestazioni

3. Ha diritto alle prestazioni del Fondo sociale il richiedente che non raggiunge il reddito residuale, se del caso delle persone conviventi o dei parenti, calcolato secondo la tabella dei minimi di esistenza agli effetti del diritto esecutivo, maggiorato del 60%.
4. Sono escluse dal diritto le persone sole con una sostanza superiore a Fr. 10'000.-- e i coniugi o le famiglie con una sostanza superiore a Fr. 20'000.--.
5. Per la determinazione del reddito e della sostanza fa stato il momento dell'inoltro della richiesta.

Art. 4 Casi d'esclusione

Le prestazioni comunali non vengono erogate a:

- a) beneficiari di prestazioni da parte dell'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento;
- b) cittadini stranieri la cui residenza in Svizzera è stata autorizzata in base ad una dichiarazione di terzi che ne garantiscono il sostentamento;
- c) le persone che pur avendone diritto rinunciano alle prestazioni complementari cantonali o ad altre prestazioni sociali;
- d) persone soggette a particolari disposizioni di sussidiamento federali o cantonali (richiedenti l'asilo, rifugiati, detenuti, ecc.).

Art. 5 Casi di rigore

È data facoltà al Municipio, in caso di disagio particolarmente grave, di erogare prestazioni anche a persone escluse sulla base degli articoli 2, 3 e 4.

Art. 6 Dotazione del fondo

La dotazione del Fondo sociale comunale è definita annualmente in sede di preventivo nella gestione corrente del Comune.

CAPITOLO II PRESTAZIONI

Art. 7 Prestazioni

1. Il Fondo sociale comunale eroga una prestazione finanziaria una tantum, intesa come unica ed annuale, per aiutare i cittadini a far fronte a bisogni di prima necessità o spese straordinarie.
2. Di regola, la prestazione deve sanare definitivamente la situazione di bisogno.
3. La richiesta deve essere ripresentata di volta in volta, è valida unicamente per la singola fattispecie e per l'anno civile in cui è stata inoltrata.
4. Con bisogni di prima necessità e spese straordinarie si intendono:
 - a) i beni di prima necessità;
 - b) l'arredamento essenziale;
 - c) spese di cura e malattia;
 - d) cure dentarie e protesi, occhiali, apparecchi acustici e telefono di soccorso;
 - e) aiuti alla maternità ed all'infanzia;
 - f) aiuti temporanei o particolari per il reinserimento nel mondo del lavoro, in ambito sociale e per sanare una situazione di bisogno.

Art. 8 Deposito di garanzia

1. Il Fondo sociale comunale eroga prestazioni per il deposito di garanzia necessario per la conclusione di un contratto di locazione per l'alloggio personale o familiare.
2. Il contributo è da considerare quale prestito.
3. Le modalità di erogazione del prestito e la sua restituzione sono da convenire preventivamente con il beneficiario, rispettivamente con il locatore.

Art. 9 Ammontare delle prestazioni

1. Il contributo annuo massimo corrisponde a Fr. 3'000.-- per le persone sole ed a Fr. 4'000.-- per le economie domestiche con più di un componente.
2. Per ogni ulteriore figlio a carico, oltre al primo, l'importo può essere aumentato di Fr. 500.--.

CAPITOLO III PROCEDURA

Art. 10 Domanda

1. La domanda per l'ottenimento delle prestazioni comunali deve essere inoltrata per iscritto al Municipio per il tramite dell'Ufficio Attività sociali.
2. L'Ufficio richiederà la documentazione necessaria per la decisione.
3. Il richiedente è tenuto a dare ogni informazione utile sulle sue condizioni personali e finanziarie.
4. A richiesta l'interessato deve svincolare ogni Autorità, ente pubblico o privato e ogni terzo in genere dal segreto d'ufficio, rispettivamente dal segreto professionale.

Art. 11 Abusi

1. La prestazione sarà negata se il Municipio è indotto, o si è tentato d'indurlo, in errore mediante indicazioni e documentazioni false o dissimulazione di dati.
2. La prestazione, già percepita indebitamente, deve essere rimborsata al Comune.
3. Rimane riservata l'azione penale.
4. È riservata l'applicazione dell'art. 328 CCS.

Art. 12 Decisione

1. L'Ufficio Attività sociali presenta il proprio preavviso al Municipio, cui compete la decisione sulla domanda.
2. Nei casi urgenti l'Ufficio è autorizzato a concedere aiuti fino all'importo massimo di Fr. 300.--.

Art. 13 Ricorso

Contro la decisione del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 15 giorni dalla data di intimazione.

Art. 14 Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione delle competenti Autorità cantonali.

Approvato dall'On.do Consiglio comunale in data 10 dicembre 2007.

Per il Consiglio comunale

Il Presidente

Il Segretario comunale

Mario Briccola

Massimo Demenga
Lic. rer. pol.

Approvato dal Lodevole Dipartimento delle Istituzioni, Sezione Enti Locali, il 3 marzo 2008.